

Deliberazione della Giunta comunale n. 62 di data 28.08.2019.

OGGETTO: Progetto servizio trasporto estivo organizzato da Altipiani Val di Non spa e APT Val di Non: autorizzazione integrazione impegno spesa

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 51 dd. 30.07.2019 con la quale si aderì al progetto di servizio trasporto estivo proposto da JOY Val di Non Alps (Altipiani Val di Non spa) e l'Azienda Turismo Val di Non per il mese di agosto 2019 impegnando la spesa pari ad Euro 1.830,00;

rilevato che, a livello locale, si è concordato di proseguire con il servizio di trasporto anche nel mese di settembre;

considerata l'opportunità di garantire il buon funzionamento delle strutture esistenti in zona;

ritenuto opportuno contribuire alla prosecuzione del progetto di servizio trasporto estivo nel mese di settembre e di autorizzare conseguentemente la ulteriore spesa di € 1.830,00, vista la disponibilità di bilancio al cap. 931.10 missione 07 programma 01 piano finanziario 1.04.03.02.001;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica reso dal Segretario comunale e il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, ivi compresa l'attestazione copertura finanziaria, allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Richiamata la deliberazione n. 1 Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia di data 14.03.2019 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, nota integrativa e del Documento unico di Programmazione 2019-2021

Vista la delibera della Giunta dell'Unione n. 27 dd. 24.04.2019 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2019-2021. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi."

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 1 del. 18.01.2019.

Visti:

- la L.P. 9.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Rilevata la propria competenza ad assumere il presente provvedimento.

Con voti favorevoli unanimi espressi legalmente,

D E L I B E R A

1. di autorizzare, per le motivazione sopra esposte, l'integrazione dell'impegno di spesa di cui alla delibera G.U. n. 51/2019 nella somma di € 1.830,00 aderendo alla prosecuzione del progetto di servizio trasporto estivo proposto da JOY Val di Non Alps (Altipiani Val di Non spa) e l'Azienda Turismo Val di Non per il mese di settembre 2019;
2. di impegnare la spesa, derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 1.830,00, al cap. 931.10 missione 07 programma 01 piano finanziario 1.04.03.02.001 del bilancio di previsione in corso, che presenta adeguato stanziamento;
3. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorso il termine di 10 giorni dall'inizio della sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 3° del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2;
4. di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - a) opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.